

## XLIX.

## TORNATA DEL 29 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di un dispaccio del sindaco di Torino. — Proposta del Senatore Gravina approvata — Comunicazione di una lettera del Senatore Spinola che persiste nelle sue dimissioni dalla carica di Questore — Presentazione di due progetti di legge, d'uno de' quali è chiesta e accordata l'urgenza — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona — Comunicazione della Presidenza — Istanza del Senatore Amari — Comunicazione del Senatore Duchoquè, Relatore, di un telegramma del Municipio di Palermo — Spiegazioni del Presidente del Consiglio — Raccomandazione del Senatore Amari — Istanza del Senatore Pepoli G. — Risposta del Presidente del Consiglio — Comunicazione del Relatore di un messaggio della Giunta di Caserta, e sua istanza al Presidente del Consiglio — Risposta del Presidente del Consiglio — Replica del Relatore — Approvazione dei 7 articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873, N. 1389, sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie. — Dichiarazione del Senatore Pica, Relatore — Approvazione dei 2 articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare — Considerazioni e proposte del Senatore Pepoli G. — Risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie. — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze ed i Ministri dell'Interno, della Marina, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario*, CASATI, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

## Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 105. Il Presidente a nome della Camera di Commercio ed Arti di Catania, fa istanza perchè nel progetto di legge relativo alla convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi vengano introdotte alcune modificazioni.

106. Giuseppe Ranzo di Benevento, domanda che non venga approvata la legge per la nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie.

(Petizione mancante dell'autentica).

107. Rinaldo Rinaldi di Cimadolmo (Treviso) ricorre al Senato onde ottenere di essere provvisto di pensione per i servizi prestati dal defunto suo padre nell'esercito.

(Petizione mancante dell'autentica).

108. I sindaci a nome dei Consigli municipali di Roccagloriosa, Torreorsara, Castelruggero, San Giovanni a Piro e Celle di Bulgheria (Salerno) porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che nel progetto di legge relativo alla convenzione per i servizi marittimi venga introdotta una modificazione che stabi-

lisca un approdo settimanale nello scalo di Scario.

Domandano un congedo i Senatori: Serra Domenico e Camozzi-Vertova, di un mese; Galeotti, di giorni 15, Giovanola, di giorni dieci; per motivi di famiglia; i Senatori: Belgioioso Carlo e Petitti, di un mese, Strozzi, di giorni 15 e Rizzari di giorni tre, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

#### Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera dell'onorevole Sindaco di Torino, pervenuta alla Presidenza del Senato:

« Sua Maestà essendosi degnata di stabilire che l'inaugurazione del monumento a S. A. R. il principe Ferdinando duca di Genova, abbia luogo il 10 prossimo giugno e d'intervenirvi; il sottoscritto soddisfa al mandato ricevuto dalla Giunta municipale porgendo preghiera al Presidente ed all'Ufficio di presidenza del Senato del Regno di voler onorare questa solennità colla loro presenza. »

Torino, 16 maggio 1877.

A. S. E. il Presidente del Senato.

Il Sindaco  
F. RIGNON.

Egual invito fu spedito alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla quale l'on. Presidente, data lettura della lettera del signor Sindaco di Torino, ha detto: « Questa è una di quelle solennità alla quale la Camera vorrà forse essere rappresentata da una Deputazione speciale oltre l'intervento della Presidenza. »

La Camera avendo aderito, il Presidente soggiunse: « Allora, estrarremo a sorte chi dovrà recarsi a Torino per l'inaugurazione del monumento di S. A. R. il duca di Genova oltre i membri della Presidenza. »

Ora interrogo il Senato quale determinazione intenda prendere in seguito alla lettera del signor Sindaco di Torino, di cui ho data lettura.

Senatore GRAVINA L. Io proporrei che si estraessero a sorte cinque Senatori, oltre alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Gravina pro-

pone che la Deputazione che si recherà a Torino per l'inaugurazione del monumento a S. A. R. il duca di Genova si componga, oltre della Presidenza invitata dalla predetta lettera, anche di cinque Senatori da estrarsi a sorte.

Interrogo il Senato se intende di acconsentire alla proposta dell'onor. Senatore Gravina.

Non facendosi opposizione, la proposta s'intende approvata.

(Si procede all'estrazione a sorte dei cinque Senatori.)

(Vengono estratti i nomi dei Senatori: Boncompagni di Mombello, Torelli, Cadorna Carlo, Bombrini, Arese. Supplenti: Ponzi, Beretta.)

PRESIDENTE. La Deputazione è dunque composta dei signori Senatori Boncompagni di Mombello, Torelli, Cadorna Carlo, Bombrini, Arese. Supplenti i signori Senatori Ponzi, Beretta.

Il Senato nella penultima sua tornata ha incaricato la Presidenza di dirigere una lettera in nome del Senato medesimo al signor Senatore Spinola, pregandolo di recedere dalla data renuncia all'ufficio di Questore. Il Presidente, d'accordo col Consiglio di Presidenza, ha eseguito l'incarico; ma il signor Senatore Spinola persiste nella sua renuncia con la lettera della quale prego uno dei signori Senatori Segretari di dar lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

« Roma, 17 maggio 1877.

« *Ecc.mo ed onor.mo sig. Presidente,*

« Ieri mattina mi venne recato l'ossequiato foglio di V. E. col quale si compiacque di rendermi noto l'incarico, che ben volle affidarfe il Senato, in relazione alla mia rinuncia alla qualità di Questore.

« Se io era stato oltremodo sensibile al cortese invito, che l'E. V. personalmente mi aveva fatto col suo foglio dell'11 volgente perchè io avessi a recedere dalla determinazione presa, tanto più io mi sento in oggi confuso e commosso per il nuovo e singolarissimo contrassegno di fiducia, di benevolenza e di stima che volle darmi il Senato; e sempre più devo esserne e sarò confuso e commosso, dappoichè mi è impossibile di corrisponderle a questo nuovo tratto di bontà, che indelebile mi re-

sterà ognora scolpito nell'animo, e quale una delle più care e preziose memorie della mia vita.

« Non ripeterò i motivi che già ebbi ad esporre, e che da tempo andavano maturando la mia determinazione; ma aggiungerò ancora che altri ve ne sono miei particolari, i quali, come che estranei a quanto riguarda il Corpo eminente al quale mi onoro di appartenere, e che perciò desidero di serbare in me stesso, non sono tuttavia per me meno importanti.

« Mi è dunque forza, sebbene con mio vivo rammarico, di rinnovare all'E. V. la mia preghiera di voler far noti al Senato questi miei sentimenti, e di volermi ad un tempo ottenere dal medesimo l'implorato favore, al quale in guisa alcuna io non potrei rinunciare.

« Reso consapevole che V. E. fino da ieri era partito alla volta di Venezia, a Venezia dirigo questo mio foglio, che a maggiore cautela di un pronto recapito stimo bene di raccomandare.

« Mi permetta l'E. V. che intanto io incontri l'alto onore di rassegnarmi con ogni ossequio  
« Dell'E. V.

« *Dev. servo e collega*  
« T. SPINOLA. »

A S. E.

*il Comm. SEBASTIANO TECCHIO*  
*Presidente del Senato del Regno.*

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Presidente del Consiglio per la presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento per la tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e per variazione ad alcuni articoli della tariffa doganale (V. *Atti del Senato*, N. 68). Debbo poi per gravi e molteplici ragioni pregare il Senato a voler di chiarare d'urgenza l'esame e la discussione di questo progetto di legge, e di volere inoltre deliberare che il medesimo sia mandato alla Commissione di Finanza. È inutile che io indichi le ragioni di quest'urgenza le quali sono specialissime: dirò solo che non ho mai presentato altro progetto all'uno od altro dei rami del Parlamento per il quale militassero le stesse

ragioni d'urgenza che sonvi per quello che ho avuto l'onore di presentare oggi al Senato.

Ho pur l'onore di presentare un altro progetto di legge, votato ieri dalla Camera dei Deputati, per maggiori spese ai residui del 1876 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione del 1877 (V. *Atti del Senato*, N. 69). Come è naturale, questo progetto di legge prego sia mandato alla Commissione di Finanza incaricata di esaminare i bilanci definitivi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, della presentazione di questi due progetti di legge, i quali per la natura loro, a termini del Regolamento, saranno inviati alla Commissione di finanza.

Quanto al primo, cioè a quello che riguarda la tassa sugli zuccheri, ecc., l'onorevole Presidente del Consiglio domanda che ne sia dichiarata l'urgenza.

Se non vi è opposizione, il progetto del quale ho fatto cenno, è dichiarato d'urgenza.

I progetti saranno stampati e distribuiti.

#### Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona.

Ora è all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla dotazione della Corona ». Avverto il Senato che riguardo a questo progetto di legge, ho ricevuto ieri sera un telegramma del signor Sindaco di Palermo, il quale comunica al Senato una deliberazione del Consiglio comunale di quella città; presa d'urgenza nello stesso giorno di ieri. Questo telegramma fu da me comunicato fin da ieri sera all'onorevole Senatore Duchoquè, presidente della Commissione di finanza e Relatore della legge, il quale vorrà darne comunicazione al Senato.

Prego l'onorevole Senatore, Segretario, Chiesi di dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge e dell'allegato A.

Art. 1.

Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al Demanio dello Stato, i beni stabili descritti nell'unito elenco (Allegato A).

Art. 2.

Le vendite dei beni contemplati nell'articolo

precedente e le spese ad essi inerenti comprese quelle del personale addettovi, saranno calcolate a vantaggio od a carico dell'Amministrazione della Lista civile, per le proprietà urbane fino al 1° gennaio 1877, e per le proprietà rurali fino al termine dell'annata agraria corrente.

## Art. 3.

Alla dotazione della Corona in beni immobili viene aggiunta la parte del convento di Sant'Andrea al Quirinale in Roma, non ancora passata nel possesso del Demanio, appena il detto stabile sia diventato libero.

## Art. 4.

Le pensioni vitalizie liquidate dall'Amministrazione della Lista civile al 31 dicembre 1876, ed attualmente in corso a favore del personale di qualunque categoria già assunto in servizio dalle cessate Corti d'Italia e rilevanti alla somma di L. 497,978 36 passano, a cominciare dal 1° gennaio 1877, a carico delle Finanze e sono aggiunte al debito vitalizio dello Stato.

## Art. 5.

Sono compensate le partite di debito e credito fra l'Amministrazione della Lista civile e le finanze dello Stato in dipendenza delle precedenti leggi di dotazione.

## Art. 6.

La dotazione della Corona è fissata a datare dal 1° gennaio 1877 a L. 14,250,000.

## Art. 7.

S'introdurranno nell'inventario generale dei beni immobili della Corona le riforme portate dalla presente legge.

## ALLEGATO A.

*Elenco di stabili posseduti dalla Lista civile di S. M. in progetto di retrocessione al Demanio dello Stato.*

*Cremona* Palazzo Ala Ponzoni.

*Bologna* Villà di S. Michele in Bosco con giardini e terreni adiacenti.

*Firenze* Casa in piazza S. Felice ai numeri 4 e 5.  
Casa in via del Ronco, n° 2.  
Palazzina della SS. Annunziata in via S. Sebastiano, con annessi.  
Fabbricato delle scuderie a Poggio

Imperiale, con locali per rimesse, abitazioni, e casa in vicinanza detta delle Cappelle e cortili annessi.

Casa detta dei Dottori.

Casa delle Bianchette.

*Napoli* Casino e tenuta di Quisisana.

Caseggiato in Aversa, facente parte del Real sito di Carditello.

Idem a Capua, idem.

Real villa la Favorita, bosco, giardino e fabbricati.

Real sito di S. Leucio, in provincia di Terra di Lavoro.

*Palermo* Real villa la Favorita.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul presente progetto di legge.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Il Senato comprenderà bene che io voto di tutto cuore questa legge e che voglio anche evitare qualunque prolungamento della discussione.

Intanto il Senato ha sentito da un telegramma del Sindaco di Palermo letto dal nostro Presidente....

*Alcuni Senatori:* Non letto, accennato solamente.

Senatore AMARI..... la deliberazione che ha presa il Consiglio comunale per esprimere il sentimento che tutti i Senatori siciliani e molti altri ancora qui presenti conoscevano, cioè a dire, il dolore, l'accoramento che ha destato in Palermo il progetto di cedere al Demanio la Real villa della Favorita col gran parco annesso.

Questa villa, della Favorita, la quale fu acquistata da uno dei Borboni al principio del nostro secolo, ha delle memorie storiche che si connettono alla costituzione del 1812 (la prima costituzione moderna che si sia proclamata in Italia e che ora vediamo allargata sotto tutti i rapporti).

Oltre a questo, la villa della Favorita è luogo nel quale il Re e i Principi Reali, quante volte sono andati a Palermo, si son sempre recati per diporto e per godere la campagna. — Ora, una delle prime impressioni che ha fatte alla cittadinanza di Palermo questo progetto di legge fu precisamente che l'alienazione del parco della Favorita potesse rendere più rada l'andata del

Re e dei Principi Reali in Palermo. Si capisce che questo non solamente offende il sentimento schiettamente monarchico che ha la popolazione, ma anche quell'amor proprio che tutti i Municipi hanno e che quando non trascende è anzi lodevolissimo.

Oltre a questo, la cessione della *Favorita*, portando in un avvenire più o meno lontano i pericoli di una vendita, priverebbe la cittadinanza di Palermo di un luogo di diporto, essendo quello l'unico parco che si trovi nei dintorni della città, parco spazioso e tenuto fin qui signorilmente.

Oltre a questo ricorderò al Senato che nel 1848, in quel principio della nostra presente fortuna, in quell'anno si aprì nelle parti occidentali di Palermo una strada, alla quale fu posto il ben augurato nome *Della Libertà*, la quale strada, prolungata, va a battere dritto ad un cancello della *Favorita*.

La Casa Reale, dal 1860 in qua, ha concesso ai cittadini di andare a sollazzarsi a piedi, in carrozza ed a cavallo nei viali del parco, onde è invalso l'uso di recarvisi a diporto; ed oggi nasce ragionevolmente il timore che, vendendo la *Favorita* a privati, costoro chiudano il parco ed impediscano le passeggiate, privando la città di un sollazzo, e direi quasi di un bisogno. Perocchè, lo replico, il parco della *Favorita* è veramente l'unico che si trovi nei dintorni di Palermo, dove tutte le ville si vedono ricinte di muri.

Di più, si renderebbe ozioso quel grande stradale, il quale, passando per la *Favorita*, conduce a Mondello ed alla spiaggia tra Monte Pellegrino e Monte Gallo. Lo stradale che conduce a quelle contrade non sarebbe più una passeggiata se i poderi del parco, venuti in proprietà di privati, si cingessero di muri.

Per tutte queste ragioni il Municipio ha veduta con dolore la cessione della *Favorita*, e desidererebbe che l'on. Ministro delle Finanze riparasse in quanto fosse possibile alle conseguenze che ne seguirebbero di certo. Io credo che questo sia lo scopo della deliberazione municipale, della quale ha dato testè conoscenza l'egregio nostro signor Presidente.

In un altro ramo del Parlamento, il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, interrogato, diè alcune spiegazioni, ed assicurazioni tendenti a fare sperare alla cittadinanza di Pa-

lermo ch'essa non sarà privata di questo comodo, di questo diletto che ha goduto finora.

Prego dunque caldamente il signor Presidente del Consiglio a provvedere mettendosi d'accordo col Municipio di quella città onde cercare tutti i mezzi che siano nella sua facoltà e nei limiti della legge perchè la città di Palermo non sia privata del passeggio nel parco della *Favorita*, il quale sino ad un certo punto si può dire necessario per gli usi ed i costumi di una grande città.

Io prego l'onorevole Presidente del Consiglio a dare assicurazioni che corrispondano ai miei voti, e che contentino la popolazione di una delle primarie, e credo che anche si possa dire delle più benemerite città d'Italia.

Senatore DUCHOQUÉ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ, *Relatore*. È bene che il Senato conosca il testo del telegramma ricevuto iersera dall'onorevolissimo nostro Presidente e da esso comunicato alla Commissione di Finanza. Quel documento spiega i motivi della deliberazione del Consiglio comunale di Palermo e intorno ad essi udiremo le dichiarazioni che crederà di fare l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ecco il testo del telegramma:

« Consiglio comunale seduta oggi stante urgenza deliberava. Il Consiglio incarica la Giunta di esprimere al potere legislativo i voti della città che la villa della *Favorita* non sia tolta al Demanio della Corona.

« Questo parco, decoro dell'agro palermitano, solo diporto che resta in Sicilia non indegno de' Re, riprometteva al paese la presenza dei suoi Principi. Escluso dalla regia dotazione strema nel popolo la legittima speranza che la Dinastia eletta voglia onorare alcuna volta questa parte del suo reame. Mi affretto comunicare detto voto con preghiera di farlo valere nella prossima discussione in Senato.

« *Il Sindaco*

« PEREZ. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io darò all'onor. Senatore Amari ed al Senato le spiegazioni che mi sono richieste, e comincerò dal rendere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1877

omaggio al Municipio di Palermo, al quale io debbo tributare lodi cordialissime per i sentimenti che lo mossero a presentare la sua domanda al potere legislativo.

Credo però che i timori del Municipio di Palermo non siano fondati. Non è a temersi che l'Augusta famiglia Reale, perchè per avventura cessi di far parte dei beni della Corona una delle molte ville che le sono assegnate, visiterà meno frequentemente una città così cospicua ed illustre come la città di Palermo, dove si può dire che la rivoluzione italiana ha avuto la sua culla, e dove esiste ancora e fa parte della dotazione della Corona l'antica reggia dei Normanni, ricca di memorie come poche ne vantino le altre reggie d'Italia.

Nessun dubbio dunque, o Signori, che i Principi della Reale famiglia e l'Augusto nostro Sovrano possano rendere meno frequenti le loro visite alla Sicilia e all'illustre città di Palermo, perchè per avventura la lista civile non possedga più la villa della Favorita.

Quanto al desiderio, del resto molto naturale e legittimo, manifestato dal Municipio di Palermo, affinchè la cittadinanza non sia privata non di un possesso giuridico, ma di un uso dilettevole, di cui ha sinora goduto del parco della Favorita, al quale dalla città di Palermo si giunge per la via che ha il nome benaugurato della libertà, dovrebbero soddisfare le parole da me pronunziate nell'altro ramo del Parlamento. Tuttavia le ripeterò anche al Senato.

La villa della Favorita non è solamente una sontuosa villa reale; è anche una grande tenuta. La villa della Favorita comprende una estensione considerevole di terreno. Vi sono annessi 233 ettari di terreno, il che vuol dire che è una tenuta importante; e infatti se ne ricavano 76 mila lire di rendita all'anno. Il Senato comprenderà che la rendita che si ricava dalle ville reali è sempre modesta, perchè ordinariamente questi palazzi costano grandissime spese alla Lista civile, ne ingrossano l'ammontare, stabiliscono gravissimi oneri che pur troppo non si mettono in conto, e d'ordinario rendono poco. La villa della Favorita invece è una tenuta che ha un valore reale, e che potrebbe benissimo passare utilmente all'amministrazione dei privati.

Ad ogni modo, ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che il Governo non avrebbe

ceduto il parco della Favorita ad alcuno, se per avventura o il Municipio di Palermo o la Provincia avessero desiderato di diventarne proprietari, e la cessione il Demanio l'avrebbe fatta come si fanno le cessioni ai corpi morali, che più o meno hanno in diverso grado una ragione di pubblica utilità per farne l'acquisto, e ritengo pubblica utilità anche il pubblico diletto, e che quindi le condizioni che il Demanio avrebbe fatto alla città di Palermo sarebbero state quelle che si sogliono fare quando il Demanio si priva di uno stabile per passarlo ad un comune o ad un ente morale per uso pubblico.

Aggiungo un'altra dichiarazione che non ho fatta nell'altro ramo del Parlamento, ma che non esito a fare qui perchè veramente mi pare che sarebbe una stranezza se in vicinanza di una città di 240 mila abitanti, un luogo come è quello della Favorita si tentasse di vendere come si venderebbe uno stabile qualsiasi; sarebbe anche difficile trovare il compratore; ma se anche si trovasse il compratore, ci sarebbe una preferenza naturale pel pubblico interesse alla città di Palermo.

Or bene, io non esito a dichiarare che non affretterò la vendita di questo stabile e che aspetterò per quanto dipenderà da me, perchè il Demanio non è obbligato a fare questa vendita e guai se lo fosse, perchè allora la condizione dei compratori degli stabili demaniali sarebbe troppo buona; per cui ripeto, io non mi affretterò a vendere la villa della Favorita e il parco che vi è annesso, appunto per dar tempo al Municipio e alla cittadinanza di Palermo di venire a qualche combinazione per modo che o la proprietà o l'uso di questa villa e di questo parco sia riservata ancora a vantaggio della popolazione dell'antica capitale della Sicilia.

Se con queste dichiarazioni avrò appagato l'onore. Senatore Amari, sarò lietissimo; se poi vorrà ulteriori spiegazioni, sarò pronto a darle.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Debbo ringraziare l'on. Presidente del Consiglio per la cortese sua risposta e per le sue buone intenzioni; ma dall'altra parte non posso nascondere che la mia soddisfazione non è piena; poichè finora la cit-

tadinanza di Palermo ha goduto di questo comodo gratuitamente; e da quello che ha detto l'on. Presidente del Consiglio, par che in avvenire questo godimento non potrebbe essere interamente gratuito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma finchè non è venduta sì.

Senatore AMARI. Comprende bene il Senato che io non voglio essere indiscreto, e non posso domandare al Presidente del Consiglio quanto non può egli concedere, perciò termino questa risposta facendogli calda raccomandazione che nelle trattative e nelle pratiche che ha manifestato l'intenzione di fare, tenga in considerazione il godimento che la popolazione di Palermo ha avuto di fatto, non di diritto, sopra la villa della Favorita.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io debbo rivolgere una preghiera all'onor. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Nell'elenco dei beni ceduti dalla Corona al Demanio si trova la villa di San Michele in Bosco nella provincia di Bologna. Non inviterò certamente l'onor. Ministro ad eliminarla da quell'elenco, imperocchè mi rendo conto delle necessità che hanno spinto l'onor. Ministro a fare questa proposta; e d'altronde per la villa di S. Michele in Bosco non militerebbero quelle ragioni efficacissime di convenienza e di opportunità che militano in favore della villa della Favorita a Palermo, a cui ha dianzi ha accennato l'onor. Senatore Amari. La mia preghiera è molto più modesta. La villa di San Michele in Bosco, prima di essere villa Reale; è stata per molti anni la villa dei cardinali Legati, che, trovatala ridotta ad uno stato di devastazione, lodevolmente la restaurarono non immaginando mai di preparare in avvenire una risorsa all'erario del Regno d'Italia. Ma, per abbellirla, essi spogliarono arbitrariamente, e d'accordo col direttore, l'Accademia di Belle Arti di Bologna di molti bassirilievi, di molti modelli di gesso importantissimi e di molti oggetti d'arte. Quindi io farei vivissima istanza all'onor. signor Ministro delle Finanze perchè volesse prendere in esame il fatto che ho avuto l'onore di indicare, e considerasse se per avventura non fosse giusto riparare il mal fatto, e provvedesse onde fossero restituiti.

Aggiungerò poi di più che in S. Michele in Bosco esistono due o tre quadri ed uno soprattutto del Gessi, di un grande valore per la storia dell'arte bolognese, ed io pregherei l'onor. signor Ministro di voler provvedere alla loro conservazione. Non mi oppongo che si venda la villa Reale di S. Michele, ma mi oppongo che si tolga alla patria quegli avanzi delle sue glorie artistiche che pur formano il suo patrimonio. E poichè ho la parola, mi permetta l'on. sig. Ministro che sebbene io non sia Siciliano, pure per quell'affetto che dobbiamo nutrire per tutte le parti d'Italia, io aggiunga la mia debole raccomandazione a quella dell'on. Senatore Amari. Certamente la cifra delle 70 mila lire di rendita a cui ha accennato l'on. sig. Ministro, sono una cifra ragguardevole; ma bisogna non dimenticare che noi in quest'aula ci siamo trattenuti spesse volte delle condizioni morali della Sicilia; ed io porto opinione che con quella provincia che è pur malata, bisogna andare molto a rilento e molto cautamente per non esasperare coi sospetti le sofferenze; sospetti che col l'onorevole Depretis ammetto non sieno forse giustificabili, ma che pur bisogna impedire che si affaccino alla mente di quel popolo immaginoso.

Io credo quindi che sarebbe desiderabile che l'on. Presidente del Consiglio, al telegramma inviatogli dal Sindaco di Palermo, potesse rispondere in termini tali che, pur salvaguardando sempre lo interesse del Demanio e dei contribuenti, valessero a dissipare ogni preoccupazione, a rimuovere qualunque diffidenza, a rassicurare gl'interessi di quel nobilissimo Municipio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io risponderò brevemente all'onorevole Senatore Pepoli. Egli ha detto che nella villa di San Michele in Bosco vi sono degli oggetti d'arte, dei bassi rilievi, dei gessi, che sono stati arbitrariamente levati dall'Accademia di Belle Arti, e dalla sua collezione, e trasportati in quel palazzo dai cardinali-legati, per meglio decorarlo; e raccomanda perchè si riconosca quest'atto arbitrario, che si è compiuto in passato, e sia provveduto alla restituzione all'Accademia di ciò che le fu tolto. Io assicuro l'on. Senatore Pepoli che farò fare

una indagine sui fatti da lui allegati, e che quando mi risultino veri, come non ne dubito, il Governo non ha difficoltà a restituire il mal tolto (uso addirittura queste parole); e credo che su questo punto nessuno può dubitare delle intenzioni del Governo.

Quanto ai quadri ed oggetti d'arte che sono nella villa di San Michele in Bosco, assicuro parimente l'onorevole Senatore Pepoli che il Governo non ha intenzione di farne mercato.

Il Governo intende di conservare alla patria nostra i tesori d'arte; e non farà mai mercato di quelli d'arte che sono nei palazzi della Corona, ed ora passano al Demanio.

Riguardo poi all'osservazione fatta dall'onorevole Pepoli intorno alla villa della Favorita, ed alle condizioni della Sicilia, mi permetta l'onorevole Senatore Pepoli una semplice osservazione.

Ma, io domando, che cosa vuole che faccia il Governo? Qui siamo in faccia a questa condizione di cose.

La Corona possiede una grandissima quantità di palazzi. In una nota che mi fu favorita, i caseggiati importanti posseduti dalla Lista civile, sparsi nelle diverse provincie d'Italia, alcuni dei quali sono monumenti d'arte, come Caserta, il palazzo di Venezia, il palazzo di Milano, il palazzo Pitti, sono oltre 300.

La loro manutenzione e riparazione costano una spesa importantissima. Ora venendo al caso della Favorita, cosa può fare di più il Governo di quella che promette di fare, cioè di fare ogni sforzo perchè la cittadinanza di Palermo non sia privata dell'uso di questo sito di delizia, e perchè acquisti il possesso giuridico di questo parco?

Creda pure l'onorevole Senatore Pepoli, ragionevolmente dal Governo non si può pretendere di più.

E quanto alle condizioni della Sicilia io credo che i Siciliani i quali hanno molto ingegno e molto spirito, quando vedranno che a Palermo si conserva il suo antico palazzo Reale, quando il fatto dimostrerà che gli augusti Principi della nostra Casa Reale non mancheranno di visitare la Sicilia, quando vedranno che il Governo si occupa per migliorare le condizioni materiali e morali di quella popolazione, creda pure, onorevole Pepoli, la popolazione siciliana capirà facilmente che questa legge è una neces-

sità di finanza, è un provvedimento la cui utilità non può essere contraddetta da nessuno.

Senatore DUCHOQUÉ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Relatore.

Senatore DUCHOQUÉ, *Relatore*. La Commissione deve far presente al Senato che alla Presidenza è giunta nei decorsi giorni anche una deliberazione della Giunta comunale di Caserta, colla quale si esprime il voto che non sia compreso nei beni da cedersi dall'Amministrazione di Casa Reale al Demanio, il bosco di San Leucio.

Il motivo, a cui si appoggia quel voto, sta nel timore che (parole della deliberazione) « passando la tenuta di San Leucio in possesso di privati, questi, per cavarne tutto l'utile possibile, non tengano conto dei danni immensi che per le alluvioni ne verrebbero ai paesi sottostanti, » come dicesi avvenuto nel locale detto *la Pargatella* e di *San Silvestro*.

Anche intorno a ciò udiremo se l'onorevole Presidente del Consiglio abbia osservazioni da fare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Reale Sito di San Leucio è una tenuta chemisura 474 ettari; per l'estensione è quel chesi chiamerebbe un gran possesso. È un bosco, che per quel che io sappia, pel passato ha reso pochissimo all'amministrazione della Lista Civile.

La rappresentanza della città di Caserta ha già manifestato il desiderio, che fu soddisfatto, di togliere dall'elenco de' beni che dall'amministrazione della Lista Civile passano al Demanio, la tenuta di San Silvestro, che fa in certo modo parte del giardino di Caserta, perchè si stende a lato della cascata e completa la prospettiva; San Leucio è noto nella storia per la fondazione della famosa colonia di Carlo III. Ora, questa è una tenuta di cui, credo, la Corona può privarsi senza nessun pregiudizio. È un bosco che anche in possesso del Demanio sarà soggetto alla legge comune; anche dopo venduto i compratori non possono sottrarnelo; anche diventato di privata proprietà, il dissodamento non deve danneggiare le proprietà inferiori.

Io non capisco nemmeno i motivi che hanno mossa la città di Caserta a fare questa domanda. Però lo sospetto. Se noi dovessimo, o Signori, assecondare i desideri di tutte le città d'Italia,

dove c'è una villa reale o un palazzo reale, sono persuaso che interrogati sul medesimo argomento tutti questi corpi morali direbbero tutti di no. Ma bisogna esaminare se questi loro desideri e quelle repulse abbiano fondamento. In questo caso io credo che la cessione al Demanio di questo bosco, mentre può arrecare qualche vantaggio all'erario, non può pregiudicare nessuno.

Senatore DUCHOQUÈ, *Relatore*. La Commissione di Finanza non ha nulla da aggiungere dopo le dichiarazioni fatte dall'on. Presidente del Consiglio e si associa di gran cuore a quanto egli ha dichiarato rispetto alla villa della Favorita affinché si usino quei maggiori riguardi che merita una città così altamente benemerita e così illustre come Palermo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla discussione degli articoli.

Si dà nuova lettura dell'art. 1.

#### Art. 1.

Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al Demanio dello Stato, i beni stabili descritti nell'unito elenco (Allegato A).

Non mi pare che vi sia bisogno di rileggere l'allegato A.

È aperta la discussione sull'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi intende di approvare questo articolo 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 2.

Le vendite dei beni contemplati nell'articolo precedente e le spese ad essi inerenti comprese quelle del personale addettovi, saranno calcolate a vantaggio od a carico dell'Amministrazione della lista civile, per le proprietà urbane fino al 1° gennaio 1877, e per le proprietà rurali fino al termine dell'annata agraria corrente.

(Approvato.)

#### Art. 3.

Alla dotazione della Corona in beni immobili viene aggiunta la parte del convento di Sant'Andrea al Quirinale in Roma, non ancora passata nel possesso del Demanio, appena il detto stabile sia diventato libero.

(Approvato.)

#### Art. 4.

Le pensioni vitalizie liquidate dall'Amministrazione della Lista civile al 31 dicembre 1876, ed attualmente in corso a favore del personale di qualunque categoria già assunto in servizio delle Cessate Corti d'Italia e rilevanti alla somma di L. 497,978 36 passano, a cominciare dal 1° gennaio 1877, a carico delle Finanze e sono aggiunte al debito vitalizio dello Stato.

(Approvato.)

#### Art. 5.

Sono compensate le partite di debito e credito fra l'Amministrazione della Lista civile e le finanze dello Stato in dipendenza delle precedenti leggi di dotazione.

(Approvato.)

#### Art. 6.

La dotazione della Corona è fissata a datare dal 1° gennaio 1877 a Lire 14,250,000.

(Approvato.)

#### Art. 7.

S'introdurranno nell'inventario generale dei beni immobili della Corona le riforme portate dalla presente legge.

(Approvato.)

Si passerà ora alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

#### **Discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.**

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura. (*V. infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PICA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA, *Relatore*. La vostra Commissione ha proposto unanime l'approvazione di

questo progetto di legge. Ho però il dovere di rassegnare al Senato, che mi sono state in questo punto consegnate tre petizioni: due di Municipî, la terza di un particolare; petizioni che ho comunicate anche all'onorevole signor Ministro Guardasigilli. Con queste petizioni si chiede una nuova proroga.

Siccome non apparisce veruna buona ragione a sostegno di queste petizioni e i petenti non sono interessati affatto nella questione, così la Commissione crede che non abbia a tenersene conto alcuno e debba votarsi il progetto tale quale è stato presentato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, s'intende chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°.

#### Art. 1.

I termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873 (N. 1389) prorogati con altra legge 7 giugno 1876 (N. 3125) a tutto maggio 1877, sono prorogati a tutto maggio 1878.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.  
(Approvato.)

#### Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(Approvato.)

#### Discussione del progetto di legge : Obbligo dell'istruzione elementare.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno l'altro progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare.

Prima di dar lettura del progetto, interrogo l'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica se accetta che la discussione s'intraprenda sul progetto dell'Ufficio Centrale ovvero su quello del Ministero.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto che la discussione s'intraprenda sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto.

(Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura

del testo del progetto di legge dell'Ufficio Centrale.)

#### Art. 1.

I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al Sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli Istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto.

#### Art. 2.

L'obbligo di frequentare la scuola, o di giustificare l'istruzione altrimenti procacciata ai figli od ai pupilli, rimane limitato al corso elementare inferiore, e dura di regola fino all'età di nove anni; può cessare anche prima, se l'alunno dimostri di essere sufficientemente istruito in un esperimento che avrà luogo innanzi al Delegato scolastico o ad un suo incaricato, presenti i genitori o altri parenti del fanciullo. La materia di questo esperimento sarà determinata da un Regolamento che pubblicherà il Ministro, con facoltà di modificare il programma delle scuole elementari stabilito dalla legge del 1859.

#### Art. 3.

Il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che ne tengono il luogo, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno invitati dal Sindaco a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei loro figli o pupilli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda.

I genitori o coloro che ne tengono il luogo, i cui figli o pupilli non adempiano le prescrizioni della legge presente, non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

## Art. 4.

L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6, fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Essa viene inflitta dalla Giunta a maggioranza di voti, e si riscuote nei modi in uso per le altre ammende municipali.

Contro l'ammenda si potrà ricorrere al Pretore, la cui sentenza sarà inappellabile.

Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

## Art. 5.

L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione quanto per le mancanze abituali, quando non sieno giustificate.

A questo scopo il maestro notificherà al Municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.

La mancanza si riterrà abituale quando le

assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.

## Art. 6.

La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.

## Art. 7.

Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

## Art. 8.

Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale. Per tutte le altre località nelle quali la popolazione abita in case sparse distanti dalla scuola più di un chilometro, il padre di famiglia o chi ne tiene le veci, sarà obbligato a giustificare l'istruzione dei figli quando abbiano raggiunta l'età di anni 12; e soltanto allora, se non vi avrà provveduto, sarà passibile delle pene sancite agli articoli 3 e 4.

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 9.

La presente legge andrà in vigore col principio dell'anno scolastico 1877-78

a) Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante pubblico di grado inferiore.

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000 quando ne abbiano uno almeno per ogni 1,200.

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondochè le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

## Art. 10.

Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazione dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

## Art. 11.

I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari e ad accrescere il numero dei maestri.

Il Consiglio scolastico richiamerà i Municipi all'adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo d'istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la Deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e semprechè la economia del bilancio possa conservarsi, stornandone i fondi destinati a spese facoltative o aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa Deputazione provinciale procedere allo stanziamento d'ufficio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Per i maestri, il Ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o dei circondari, ed anche nei comuni più ragguardevoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è all'on. Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Onorevoli signori Senatori! Lo schema di legge intorno all'istruzione elementare sottoposto oggi alla nostra sanzione solleva a mio avviso quattro distinte questioni. Quelle che si riferiscono all'obbligatorietà ed alla gratuità, e quelle che definiscono da un lato il campo in cui essa debbe svolgersi, dal

l'altro i limiti della ingerenza morale ed amministrativa dello Stato.

Io mi studierò di trattarle tutte partitamente, imperocchè, mi duole il dirlo, il progetto dell'onorevole signor Ministro, pur emendato dall'Ufficio Centrale, non risolve compiutamente queste quattro grandi questioni. E parmi anzi che ne prolunghi per alcune la condizione provvisoria.

Io non mi intratterrò lungamente sull'opportunità dell'obbligo che questa legge impone ai padri di famiglia di mandare i propri figli alla scuola. Essa in tesi generale ed astratta è ammessa non solo dall'attuale legge di pubblica istruzione, ma eziandio da quasi direi tutti i paesi civili d'Europa.

In una pubblicazione del signor Rosy, che certamente sarà nota all'onor. Ministro, ognuno può leggere l'elenco dei paesi dove l'istruzione fu resa obbligatoria, e constatarne i benefici risultati. Basta gettare lo sguardo su quelle pagine per convincersi della opportunità dell'applicazione di questo principio, e per conoscere il cammino che in questi ultimi tempi ha fatto la Germania, dove questo principio da lungo tempo è attuato.

Il principio della obbligatorietà dell'istruzione discende, a mio avviso, da quel principio generale di responsabilità, al quale vorrei che s'informassero tutte le nostre leggi, e che pur troppo in Italia non ha avuto fin qui quella larga applicazione che era indispensabile perchè la libertà gettasse salde radici nel suolo italiano e vi fruttificasse.

L'autorità irresponsabile degenera sempre in despotismo: la podestà eziandio del padre, che è la podestà più legittima e necessaria del mondo, degenera essa pure in arbitrio se non è temperata dal principio della responsabilità.

Il chiarissimo giureconsulto Demolombe, nel commentare il testo dell'articolo 203 del Codice Napoleone, conclude che l'obbligo che nasce dal matrimonio consiste non solo nel mantenere e nutrire i figliuoli, ma eziandio nell'istruirli; anzi di più egli crede che questo triplice obbligo abbia nelle disposizioni del Codice medesimo una sanzione legale e giuridica. Ed infatti, come potrebbe, o Signori, la legge acconsentire che un padre uccida con l'ignoranza l'intelligenza del figlio; lo condanni alla cecità eterna del pensiero? La legge condanna a pena du-

rissima un padre che sequestra il figliuolo; e che cos'è, o Signori, l'analfabetismo se non il sequestro della intelligenza umana? E dovrà la legge vietare al padre il sequestro del corpo ed acconsentirgli quello dell'anima?

Aggiungo subito che l'obbligatorietà è ammessa tanto dalla religione cattolica quanto dalle diverse confessioni protestanti; colla sola differenza che, per la religione cattolica, l'obbligo del padre si riduce ad una questione di coscienza e di confessionale. Le pene minacciate non sono che pene che si scontano nell'altra vita, e non hanno nessuna pratica efficacia. Invece, per il prete protestante l'obbligo è sottoposto a pene materiali.

Il grido di questa riforma in Germania è uscito dalla bocca di Lutero. Nel suo libro intitolato: *Richiami alla Magistratura*, egli scrisse queste memorabili parole: « Magistrati, rammentatevi che Iddio ordina formalmente che si istruiscano i fanciulli. Questi ordini sacri, vuoi per ignoranza, vuoi per indifferenza, i parenti sovente li dimenticano o li pongono in un canto. Sta a voi, Magistrati, a richiamarli al loro dovere, ed impedire, punendoli, che ricadano nel medesimo errore. »

La questione quindi fra coloro che propugnano e coloro che combattono il principio di obbligatorietà, si riduce in questi semplici termini: si debbe accordare al padre di famiglia l'impunità se egli non adempie all'obbligo di istruire i propri figli, o lo si debbe invece punire?

L'obbligo dell'istruzione si debbe egli annoverare semplicemente fra quegli obblighi morali che sfuggono alla competenza del Codice?

A me sembra che non si possa ragionevolmente ammettere questa ipotesi, perchè dall'ommissione dell'obbligo paterno risulta il danno eterno dei figliuoli. Allorquando da un danno qualunque scaturisce il danno di un terzo, esso sfugge alla competenza della coscienza e rientra in quella della legge, molto più quando si tratti di tutori e di pupilli. L'analfabetismo costituisce un vero e serio pericolo, che attraversa la via del lavoro e del risparmio: un operaio istruito provvede con maggior facilità alla propria sussistenza, di quello che possa farlo un operaio ignorante. Nel carcere giacciono in maggior copia quelli che non sanno nè leggere nè scrivere. I delitti scemano od aumentano in ra-

gione diretta della maggiore o minore istruzione. E se tutto ciò è esatto, con quale logica e con qual diritto si pretende da taluni sottrarre il padre di famiglia alla responsabilità giuridica di un obbligo, la di cui infrazione si concreta spesso nella miseria e nel disonore dei figli, e che può avere per ultimo risultato il carcere, pur anche il patibolo?

Chi ben considera questo progetto di legge, dovrà convincersi che in ultima analisi egli non è che una stretta applicazione dell'articolo dello Statuto, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. I fanciulli che son lasciati privi di istruzione, sono posti senza loro volere in una condizione di inferiorità a fronte di quelli che frequentano le scuole.

Non vi è, credo, alcuno fra noi che vorrà negare che il grado dell'istruzione costituisca nello svolgimento della vita umana una differenza notevolissima fra individui e individui, e che esso influisca sostanzialmente nei loro futuri destini. Tanto varrebbe negare, o Signori, l'efficacia delle armi perfezionate in una lotta sul campo di battaglia. Ora, lo scopo finale di un legislatore deve essere appunto di eliminare queste artificiali differenze, sostituendo l'indeclinabile volontà della legge all'arbitrio, alla negligenza, alla superstizione di alcuni padri di famiglia, e l'imparziale criterio del magistrato alla volubile fluttuazione dell'umana coscienza.

Ma se io concordo con l'onorevole Ministro sul fine che vuole raggiungere, non concordo egualmente, e me ne duole, nell'efficacia dei mezzi che egli intende adoperare.

Egli rivolge la sua severità contro i padri di famiglia, cioè contro i rei principali, che molte volte però non sono che i rei apparenti e inconsapevoli, imperocchè i complici molte volte sono i veri, i soli colpevoli. Essi sono nelle città i capi-fabbrica, tolte alcune nobilissime e illustri eccezioni, i bottegai, g' intraprenditori; e nelle campagne e nei villaggi, i fittaiuoli e purtroppo i proprietari; essi sottraggono a proprio beneficio i fanciulli alla scuola, e profitano dei crudeli bisogni dei padri di famiglia per obbligarli a dimenticare il loro dovere!

Per non occultare nessuna parte del mio pensiero, aggiungerò subito che furono complici involontari dei padri ribelli anche i Mi-

nistri della Pubblica Istruzione che si sono alternati su quel banco, imperocchè essi, coi loro minuti regolamenti, colla smania di centralizzare tutto, non hanno saputo conciliare le esigenze locali delle famiglie e la urgenza dei loro bisogni cogli obblighi e coi doveri dell'istruzione.

Ma lasciando in disparte per ora il tema dell'obbligatorietà, vengo alla seconda questione, che si riferisce alla gratuità.

Per molti gratuità e obbligatorietà sono due riforme che non possono vivere e prosperare che una accanto all'altra; ma invece, per me, fra di esse non vi è nessun nesso, anzi esiste un'aperta contraddizione. La gratuità assoluta è il maggior ostacolo che il signor Ministro incontrerà per via, se egli vorrà attuare seriamente questa legge.

La gratuità assoluta, ed i temperamenti di tempo e di modo proposti da questa legge medesima, sono una prova che mi appongo al vero.

Mi permetta il Senato di riassumere alcune mie idee, che ebbi altre volte campo di pubblicare per le stampe:

« L'obbligo dei padri di famiglia aumenta, ravviva, fortifica il principio della loro responsabilità; l'obbligo dei comuni di dare l'istruzione gratuita a tutti invece annulla ed elimina la responsabilità dei padri di famiglia. L'uno tutela il santo focolare della famiglia, lo protegge dai miasmi dell'ignoranza e lo difende dalle insidie dell'ozio; e l'altro lo contamina con l'elemosina e lo chiude al lavoro. Uno stringe i vincoli della famiglia, l'altro li allenta.

« L'obbligo di provvedere all'istruzione dei figli è un portato della civiltà e della scienza; la gratuità della scuola è un portato invece di quel vecchio mondo che pretendeva che gli uomini pensassero ed agissero con la mente e con le braccia dell'Autoità, e che non voleva che si muovessero che nella cerchia tracciata dall'ispirazione del Governo; scuola fatale che purtroppo oggi tenta rinascere dalle sue ceneri sotto le forme di quel malsano socialismo, che vorrebbe esso pure sostituire dovunque l'azione del Governo all'azione individuale e privata; il diritto al lavoro alla libertà del lavoro; il monopolio ed il privilegio alla libera

concorrenza, che sogna trovare l'uguaglianza della classe nell'uguaglianza della miseria, e che, per far libero il mondo, vorrebbe chiuderlo in un falanstero. »

Là gratuità paralizza inevitabilmente l'elasticità della responsabilità del padre e aumenta grandemente l'imprevidenza della famiglia. Nessuno potrà negare che ad ogni uomo onesto pesi dovere subire l'elemosina. Nessuno stende la mano al proprio simile senza provare un sentimento di repulsione, che in fine dei conti non è che un sentimento di dignità. La gratuità generale non è che una maschera per nascondere il rossore di coloro che vogliono mancare agli obblighi di padre, ma che non vogliono essere accusati di essere imprevidenti, che vogliono infine coprire, coll'applicazione universale di un preteso diritto, le conseguenze del loro ozio e dei loro domestici disordini.

La gratuità dell'istruzione è nei massimi casi la ricompensa dell'imprevidenza, imperocchè l'insufficienza dei mezzi di coloro che non osano confessare che la miseria nasce appunto dalla mancanza di operosità. Si può egli ammettere che in un paese civile e prospero il lavoro non basti a mantenere la famiglia? In questo caso tanto varrebbe dire che il matrimonio non è possibile per la classi povere. Non basta egli forse in quella Germania dove l'istruzione non è gratuita, eppure è così florida, e dove la dignità dei padri impose che si chiudessero le scuole gratuite? Si può egli senza una grave iattura ai principî di equità, tollerare che lo Stato e il comune assolvano i cittadini dall'onere che loro impone il Codice, di istruire i loro figliuoli? Tanto varrebbe sopprimere l'art. 138, e sostituirne un altro che assicurasse coloro che contraggono matrimonio, che lo Stato si obbliga di educare i figliuoli e di mantenerli.

Perme abbassano il livello della dignità umana quei legislatori che incoraggiano i cittadini a domandare all'elemosina ciò che essi debbono domandare al lavoro. Colla gratuità generale essi provvegono alla diffusione dell'istruzione come i nostri padri coll'elemosina provvedevano all'abolizione della miseria. La gratuità generale, come osservò l'illustre Deputato Domenico Berti, è una reliquia della Chiesa cattolica, usa a vivere e far vivere i suoi clienti colla elemosina.

La istruzione elementare gratuita per tutti

è un controsenso nel secolo che all'elemosina quotidiana distribuita alle porte dei conventi, ai monti di pietà, ai ricoveri di mendicizia ha sostituito il principio dell'associazione, le società cooperative e le banche popolari. E se in tutti i paesi gli effetti dell'istruzione gratuita riescono funesti, funestissimi riesciranno in questa nostra Italia dove, non giova nascondere, l'indole dei cittadini, in parte corrotta dai passati Governi, in parte per naturale tendenza, piega sventuratamente alla pigrizia, e dove bisogna incoraggiare e non diminuire gli stimoli al lavoro. Nè può dirsi ragionevolmente che il sistema della gratuità generi quel sollievo alla classe povera che sognano alcuni moderni riformatori.

In questo proposito il signor Carina nel suo libro sull'istruzione primaria in Francia osserva giustamente che « imponendo a tutte le famiglie che mandano i figli alla scuola un'egual tassa, si rende l'istruzione inaccessibile ai figli del povero; rendendola gratuita per tutti, si dà luogo ad una grave ingiustizia, imperocchè dovendo prelevare le spese dell'istruzione da quelle imposte che sono egualmente sparse sulla popolazione, accade che il povero quando anche non manda i fanciulli alle scuole si trovi tassato per provvedere all'istruzione dei figli del ricco. »

Se questa osservazione è giusta relativamente alla Francia, è molto più giusta relativamente all'Italia dove i dazî sul sale, i dazî sul pane, sulle carni, su tutte le materie alimentari e infine anche sul petrolio, percuotono in più larga misura il povero che il ricco.

Dolorosa condizione di cose che purtroppo non accenna a mutare, imperocchè l'attuale Ministero parmi non sia disposto a modificare un sistema d'imposte che io ho cominciato a combattere quando l'applicava monsignor Galli, tesoriere del Papa e che, quasi fosse un'araba fenice, rinasce sempre dalle proprie ceneri.

E non è meno pericolosa l'azione della gratuità generale in ciò che concerne lo sviluppo e l'incremento dell'istruzione privata.

Io confesso apertamente che preferisco l'insegnamento privato all'insegnamento pubblico. La gratuità crea un pericoloso monopolio in mano del comune e dello Stato, ed uccide la libera concorrenza.

Io ho combattuto in altro tempo il monopolio

del clero perchè si fondava in gran parte sulla gratuità. Non posso applaudirlo oggi perchè è secolarizzato. Il veleno non muta la sua indole maligna perchè muta la mano che lo propina. Senza l'applicazione del principio della libera concorrenza, una Nazione non cresce in potenza ed in prosperità. Nè questo concetto può essere contraddetto dagli onorevoli Ministri, perchè la bandiera con la quale sono venuti al Governo è appunto quella della libera concorrenza.

Non si viola impunemente da chicchessia il principio della domanda e dell'offerta, e non si respinge senza seri motivi la remunerazione dei servigi mediante lo scambio.

L'istruzione ufficiale è un fiore che cresce in una serra. L'istruzione vera, quella che vivifica, che fa circolare il sangue della nazione, è quella sola che, fecondata dall'alito della libertà, vive e ramifica orgogliosa in campo aperto.

Se scendiamo poi, signor Ministro, dalle considerazioni morali alle considerazioni economiche, le obiezioni contro il principio di gratuità assoluta aumentano grandemente.

Prego l'onorevole Ministro di volere rettificare le mie asserzioni, se io erro; ma dai calcoli statistici che ho potuto raccogliere e che ho ragione di ritenere esatti, per provvedere all'istruzione elementare di tutti i comuni del Regno, a norma di questa legge, risulta che occorrerebbero altri 20 milioni in più di quello che attualmente si spende.

Forse l'onorevole Ministro mi dirà che dalla Relazione del suo Collega, il Ministro di Agricoltura e Commercio, sui Bilanci comunali appare che nel 1874 i comuni hanno speso per l'istruzione oltre 30 milioni; ma converrà meco l'onorevole signor Ministro che in quei 30 milioni sono comprese le spese di istruzione secondaria, non che molte che si riferiscono all'istruzione superiore.

Io intendo unicamente parlare delle spese che fanno i comuni per l'istruzione elementare.

Ora, o Signori, osserviamo se è possibile praticamente che i comuni sopportino l'incremento di spese che ho accennate senza sconvolgere interamente i loro Bilanci.

Nella statistica dei Bilanci comunali, che ho dianzi accennata, trovo notato che le spese ordinarie del 1874 superarono le rendite ordinarie

rie di 10 milioni ad onta che i centesimi addizionali superassero di 5 centesimi per ogni 100 lire d'imposta il limite legale. Condizione di cose che si è grandemente aggravata nel 1875, perchè trovo scritto nella Relazione della Direzione generale delle contribuzioni dirette che nel 1875 le contribuzioni sulle imposte dirette sono cresciute.

Aggiungerò un'ultima considerazione, fondandomi sopra i dati raccolti in altri paesi. Ritengo che siano necessari per ottenere completamente il principio di obbligatorietà per tutta l'Italia, 45 milioni in cifra tonda. Ora, i centesimi addizionali consentiti dalla legge sulla tassa fondiaria e sulla tassa fabbricati, ascendono a circa 80 milioni.

È possibile ammettere che i comuni possano spenderne oltre la metà nella sola istruzione obbligatoria, e più specialmente nei comuni rurali, dove le altre imposte non gettano che poche migliaia di lire nell'erario comunale? Alle altre spese obbligatorie, che crescono ogni anno, come si potrà allora provvedere?

Nè vale il dirlo che in tre quarti del Regno questa legge può applicarsi senza incremento di spese.

Duolmi di non potere accogliere questa opinione dell'onorevole Ministro senza molto riserbo.

Egli calcola che sia sufficiente per attuare praticamente la sua legge, una scuola ogni 600 abitanti.

Le statistiche provano ad esuberanza che, sopra 600 abitanti, i fanciulli obbligati a frequentare la scuola ascendono a 100. Ora, se il signor Ministro vuole che i fanciulli abbiano una feconda, seria e durevole istruzione, soprattutto dovrà convenir meco che quel numero è grandemente soverchio ad un solo maestro.

Egli può rispondere che avendo limitato l'obbligo da 6 a 9 anni, il numero dei discepoli diminuirà grandemente. Ma perchè il suo ragionamento fosse esatto, bisognerebbe allora che egli limitasse l'obbligo pei comuni di dare l'istruzione gratuita ai soli fanciulli da 6 a 9 anni.

Ma, per verità, questa distinzione sarebbe essa possibile?

Potrà il Sindaco cacciare dalla scuola i fanciulli che hanno oltrepassato l'età legale, potrà

infine imporre una retribuzione scolastica alle famiglie povere e condonarla alle altre in ragione solo dell'età loro?

Mi consenta il Senato di aggiungere un'ultima riflessione intorno a questo grave argomento dell'istruzione pubblica.

Crede egli propriamente il signor Ministro che i locali delle scuole siano sufficientemente spaziosi e sani?

Crede egli proprio che i maestri elementari siano sufficientemente retribuiti in Italia?

Crede egli che collo scarso stipendio stabilito dalla legge, l'istruzione elementare possa rialzarsi e corrispondere veramente alle speranze ed alle aspirazioni d'Italia?

Farei ingiuria al suo nobilissimo intelletto ed al suo ottimo cuore se avessi di lui così trista opinione.

Quali dunque sono le ragioni vere che l'hanno obbligato a stabilire un minimo di stipendio che non solo è insufficiente, ma che è un'offesa al grave ufficio di maestro elementare, che lo abbassa al livello degli uscieri e degli inserienti comunali! Unicamente i riguardi dovuti alle finanze dei municipi a cui la gratuità, bisogna pur dirlo ad alta voce, impone un peso soverchio alle loro forze contributive e li costringe a calpestare la giustizia distributiva.

Sì, o Signori, che giova dissimularlo?, è sulla gratuità che deve rovesciarsi la massima responsabilità delle misere condizioni in cui si trovano le nostre scuole.

È essa sola che misura con avara mano il pane al maestro, l'aria agli scolari, e che rese e che renderà anche nell'avvenire un pio desiderio l'attuazione del principio dell'obbligatorietà. Conoscendo quindi per esperienza l'altezza dell'ingegno, ed il carattere positivo dell'onorevole Coppino, io spero che egli vorrà studiare attentamente questa questione e vorrà sciogliere l'obbligatorietà dai vincoli della gratuità non lasciandosi sgomentare dai falsi clamori di quei filantropi che per richiamare il padre all'osservanza dei propri doveri sciolgono coll'elemosina i vincoli della famiglia e scambiano l'orgoglio colla dignità, l'imprevidenza colla sventura, lo stimolo col freno, il privilegio col diritto. Desiderando però evitare qualunque equivoco sul valore delle mie parole, dichiaro che intendo parlare della gratuità assoluta, non della gratuità re-

lativa che accetto di buon cuore, poichè confido che in Italia, come in Inghilterra ed in Germania, la dignità umana la restringerà entro brevissimi confini.

Avrei molte altre cose da aggiungere su questo stesso punto della questione, ma il tempo stringe e non voglio al certo abusare della vostra benevolenza, onorevoli Colleghi; molto più che mi resta una questione assai più ardua a trattare, questione sulla quale con mio grande rincrescimento non mi sono trovato mai, e non mi troverò forse mai in armonia coi miei amici politici.

Io debbo incominciare coll'esprimere al signor Ministro un dubbio che mi si affaccia al pensiero. Io temo che la parola *istruzione* adoperata per definire l'obbligo del padre, non risponda interamente al concetto che io mi sono formato dell'opportunità di questa legge, e lasci aperto il campo a molti equivoci che giova dissipare.

Sono pienamente d'accordo col signor Ministro che il padre di famiglia sia obbligato ad istruire il figliuolo in quel medesimo modo che è obbligato a mantenerlo e nutrirlo: ma credo che la parola *istruire* non basti, e che per completare il concetto convenga aggiungere la parola *educare*.

Ed infatti, o Signori, l'articolo 138 del nostro Codice civile determina tassativamente che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, d'istruire e di educare la propria prole.

E per verità, con qual logica il legislatore avrebbe imposto ai genitori l'obbligo di istruire la mente, e li assolverebbe poi da quello di educare il cuore dei figli?

Ora io, a rischio di attirare sul mio capo la facile accusa di retrogrado, non esito a dichiarare che reputo l'istruzione, scompagnata dall'educazione, piuttosto un male che un bene. L'istruzione senza educazione, o Signori, è il pomo offerto dal serpente alla comune madre Eva, è la camicia di Nesso che noi poniamo addosso alla classe povera, è il vaso di Pandora scoperciato dalle passioni umane.

La mia opinione è semplice e piana e si risolve in questa sentenza: se la società rivendica con questa legge il diritto di obbligare i genitori ad istruire la propria prole, debbe in pari

tempo, se non vuole mancare di logica, rivendicare il diritto di obbligarli ad educarla.

Il Senato comprenderà di leggeri quali siano le conseguenze che io intendo raggiungere con gli argomenti che fin qui ho avuto l'onore di svolgere. Io colla coscienza serena, e alta, e, senza paura di nessuna accusa, non mi perito a dichiarare che all'obbligo dell'istruzione, per comprendere anche quello dell'educazione, debba estendersi all'obbligo dell'istruzione religiosa. E qui aggiungo subito che non intendo parlare a favore di nessun culto e di nessun dogma speciale.

Il padre ha il diritto di scegliere la religione al figlio, il diritto di educarlo nelle sante tradizioni del focolare domestico. E chi lo nega? Ciò che io nego recisamente è il diritto nel padre di uccidere nel cuore del figlio, coll'indifferenza, col sarcasmo, coll'esempio, la fede; ciò che temo grandemente si è di vedere sorgere in Italia un popolo senza freno, senza credenza, senza coscienza. Un popolo, per essere veramente grande e potente, ha bisogno di un'aula legislativa per custodire la sua libertà, di una scuola per educare, di un tempio per pregare. Per essere forte e libero, ha bisogno di credere. Il dubbio e l'indifferenza uccidono la libertà.

Concedo, o Signori, che da taluni si possa negare ai dogmi l'eternità; ma non esito ad affermare che il sentimento religioso è eterno, perchè senza di esso non si può mantenere nel mondo quell'armonia sociale che è necessaria alla pace, alla concordia delle diverse classi di cittadini. Provatevi, o Signori, a parlare di giustizia distributiva, a legittimare gli ordinamenti severi del Codice, a predicare a chi soffre la mansuetudine e la rassegnazione, ed a chi comanda la moderazione, sopprimendo, come disse Victor Hugo, alla tribuna francese, la *vision perpetuelle d'une monde meilleur rayonnant à travers les ténèbres de la vie*.

Io non esito a dichiararlo, provo un sentimento di grande paura per l'avvenire del mio paese, quando odo rumoreggiarmi attorno delle voci che domandano al Governo di abolire l'istruzione religiosa nelle scuole, di separare la morale e la religione, quelle due divine gemelle, che non possono vivere e prosperare che una accanto all'altra; quando odo che si propone di sostituire un libriccino di morale,

compilato da un qualunque capo sezione del Ministero, al Vangelo, a quel divino volume che è la pietra angolare di tutte le libertà, che è la pietra angolare d'ogni civile progresso.

Nè valgono ad indurmi a mutare le mie opinioni, le considerazioni che ho raccolto sovente sulle labbra dei miei oppositori. Essi invocano la libertà del focolare domestico, gli imprescrittibili diritti del padre, l'inviolabilità e la santità della famiglia. Ma, o Signori, se queste considerazioni non impediscono al legislatore di sottoporre ad una severa investigazione i genitori che non inviano i loro figliuoli alla scuola, perchè disarmeremo la sua mano quando si tratta d'impedire che l'autorità paterna, o per negligenza o per mal animo, guasti il cuore e corrompa l'intelletto di poveri pupilli?

Se il diritto della società di intervenire nei rapporti tra il padre e il figlio minore esiste, esso non può scindersi a beneficio di nessuno; non si può sottoporre logicamente a delle penalità i genitori che non adempiono l'obbligo di mantenere ed istruire la propria prole, e assolvere quelli che non adempiono l'obbligo di educarli, imperocchè tutti e tre gli obblighi sono scritti nell'art. 139 del Codice civile, e tutti e tre rampollano dal medesimo principio, scaturiscono dal medesimo concetto.

Non dissimulo però a me stesso la gravità delle obiezioni che alcuni sollevano contro il mantenimento dell'istruzione religiosa nelle scuole, e cioè la lotta che ferve purtroppo in Italia fra il clero e la Nazione; ma perchè la potestà della Chiesa è in lotta colla potestà civile, ne verrà egli di conseguenza che nel padre cesserà l'obbligo scritto nella legge (badiamo bene, scritto nella legge) di educare i figli? Ne verrà egli di conseguenza che egli potrà impunemente mancare al primo, al più santo dovere che impone il matrimonio?

Io opino invece che nelle condizioni ecclesiastiche in cui si trova l'Italia, sia più che mai necessario mantenere l'istruzione religiosa nelle scuole. Non mi riuscirà arduo, signor Ministro, il provare la verità di questa mia asserzione.

Escludendo dalle nostre scuole l'insegnamento religioso, appagando il desiderio formulato nell'ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento, e comunicato al Senato dal-

l'onorevole signor Ministro, che avverrà? O i padri, per indifferenza o per negligenza, lasceranno privi di ogni educazione religiosa i loro figli, e noi avremo fra breve un popolo di embrioni di liberi pensatori; o li invieranno alle scuole segrete della parrocchia, volendo pur dar loro un'istruzione religiosa, dove l'occhio vigile dell'autorità civile non può penetrare, e voi vedrete sorgere un popolo di embrioni di preti.

Da questo dilemma, o Signori, non si sfugge. In ambo i casi noi apparecchiamo nelle nostre scuole non una soluzione, ma una catastrofe; in ambedue i casi il paese avrà diritto di chiedere al legislatore perchè, nell'ora del combattimento, egli abbia spogliato la corazza che indossava, spuntata la spada della legge, ed aperta al nemico la fortezza che aveva l'obbligo ed il mandato di presidiare.

La pubblicità dell'insegnamento religioso parmi una necessità indeclinabile alla libertà; essa è necessaria quanto la pubblicità dei dibattimenti giuridici, quanto la pubblicità delle discussioni dei corpi politici ed amministrativi. Senza la pubblicità non vi è controllo, non vi è freno, non vi è disciplina.

Togliere dalle scuole l'insegnamento religioso per relegarlo nelle sagrestie equivale a quel sistema improvvido che consigliò il Governo a sciogliere le associazioni politiche per dare pretesto ai partiti di organizzare società segrete. Pensate cosa aveva fatto dell'Italia l'insegnamento del clericalismo che è la malattia della Chiesa. Guardate ciò che ha fatto della Spagna, di quel gran colosso. Esso lo ha minato. Guardate ora la Francia! Rammentate l'indifferenza e l'ateismo cosa hanno fatto di Parigi e dei suoi monumenti, e dopo ditemi se i tempi vi paiono così tranquilli e sereni da lasciare la nave dell'istruzione religiosa correre senza nocchiero e senza freno fra gli scogli di Scilla e di Cariddi. Non scherziamo, Signori, per carità col fuoco e colla tempesta, perchè il fuoco e la tempesta potrebbero essere più solleciti ad accorrere al nostro invito più di quello che altri pensi. Ma, soggiungeranno alcuni, voi volete dunque che s'insegni puramente e semplicemente nelle scuole il catechismo cattolico? No, signor Ministro, io sostengo unicamente che alla scuola è fondamento necessario l'istruzione religiosa che senza essa mancherebbe nei maestri

la base necessaria, non a istruire, ma ad educare i fanciulli. Ciò che io voglio è che la legge non spunti al maestro la migliore arma che egli possenga per convincere i teneri pargolletti, per abituarli a sopportare quelle disuguaglianze sociali che purtroppo non si possono eliminare, vietando ad essi di parlare della legge di Dio, della giustizia definitiva, del trionfo del misero in una vita migliore.

Ciò che io voglio, e lo dico e lo ripeto altamente senza timore che altri mi chiami clericale, perchè credo di aver dato sufficienti prove nella mia vita politica di non meritarmi questa rampogna, ciò che voglio è che suonino quotidianamente agli orecchi dei fanciulli i divini conforti e le divine promesse della religione, altrimenti usciranno dalla scuola col germe fatale di quegli errori, di quelle diffidenze, di quei rancori che finiranno per turbare quell'armonia sociale necessaria tanto al povero quanto al ricco.

Ora, se una religione è pur necessaria, quale altra religione può essere ammessa senza violare la libertà di coscienza se non la religione indicata dal padre, dal solo veramente responsabile dinnanzi a Dio ed allo Stato dell'avvenire dei propri figli?

E ora, Signori, non mi resta che a trattare brevemente l'ultima questione che io ho accennata, cioè quella che si riferisce al limite dell'ingerenza governativa.

Una delle piaghe che lamentiamo più spesso in Italia, è il soverchio accentramento della autorità; ma per mala ventura, ogni qual volta si presenta l'opportunità di riformare una legge esistente, non osiamo di applicare quei larghi principî di decentramento che tutti gli uomini di tutti i partiti fuori e dentro del Parlamento si accordano a proclamare come i soli capaci di riordinare le nostre amministrazioni.

L'amore dei Ministri italiani pel decentramento fin qui fu un amore platonico.

Io per verità non credo alla pratica utilità di tutta quella schiera di provveditori e di ispettori che popolano l'Italia e gravano soverchiamente i bilanci dei Municipî delle provincie e dello Stato.

Io crederei che molta parte delle spese che si fanno per essi sarebbe assai meglio riservarle agli stipendî dei maestri.

Se noi vogliamo che questa legge produca

solleciti frutti, è mestieri anzi tutto scioglierla senz'altro dai vincoli della burocrazia.

Sarebbero necessarie per isvolgere convenientemente questa tesi molte parole ed io ho fretta di finire per voi ed anche per me. Però io debbo osservare che la mania di centralizzare, sempre funesta, è funestissima quando si tratta della pubblica istruzione.

I programmi scolastici dettati dall'autorità centrale sono incompleti, e non si attagliano il più delle volte alle condizioni topografiche, economiche, amministrative delle diverse provincie del Regno.

L'uniformità per molti è una necessità, ma sventuratamente spesse volte essa non è che la maschera della variabilità. L'uniformità dei programmi e degli ordinamenti scolastici produce quasi sempre la confusione e crea l'impotenza. Crede proprio il Ministro che il medesimo orario per le scuole sia attuabile con pari efficacia nelle provincie del sud come in quelle del nord? Crede che le condizioni topografiche, della viabilità, che la differenza della produzione delle industrie, dei traffici, che le vestigie del passato più o meno visibile non creino dei ragionevoli motivi di variabilità di cui non può essere giudice competente che l'autorità locale?

La smania di centralizzare invase in tutti i tempi nobilissimi intelletti.

Rammerò quel Ministro francese dell'istruzione pubblica che traendo l'orologio dalla sua scarsella, al mezzogiorno, diceva ad un suo amico con grande compiacenza: vedete, in questo momento che io vi parlo, tutti i maestri elementari della Francia fanno recitare il pater-nostro ai loro discepoli.

Egli però si sbagliava.

L'ora varia a norma delle località. L'ora di Roma anche per noi è l'ora ufficiale, nonostante che le meridiane si permettano di segnare mezzogiorno soltanto allorchè il sole le illumina perpendicolarmente.

Volete un'altra prova? Il minimo degli stipendi fissato per legge può essere sufficiente in un paese, insufficiente in un altro, e ciò per considerazioni che sfuggono ai criterî e all'apprezzamento del potere legislativo e del potere esecutivo.

Non mi resta, onorevoli Colleghi, che a ringraziarvi della benevolenza con la quale avete voluto ascoltare le mie lunghe parole e a for-

mulare le mie conclusioni. Io accetto questo progetto imperocchè introduce, Signori, un notevole miglioramento sugli ordinamenti scolastici, sostituendo alle dichiarazioni platoniche di un principio una sanzione penale; ed io di ciò altamente mi rallegro e applaudo, e mi rallegrerò anche di più quando vedrò che questa sanzione penale sarà stata attuata.

Ma per completare questa benefica disposizione è necessario: 1° estendere la sanzione penale anche all'obbligo di educare i figliuoli a norma dell'art. 139 del Codice civile; 2° comminare pene e multe eziandio contro i complici e gli istigatori delle ommissioni e delle colpe del padre, ciò che non è meno urgente, se pure si vuole applicare seriamente il principio di obbligatorietà; 3° circoscrivere la gratuità dell'istruzione elementare alle famiglie povere, lasciando facoltà alle Deputazioni provinciali di stabilire il miglior modo di applicazione di questa legge.

E sarebbe pur necessario di lasciare a queste medesime autorità provinciali la facoltà di fissare gli orari ed i programmi delle scuole acciò i bisogni delle famiglie sieno in relazione coi loro doveri, in guisa che l'obbligo di mantenere i figli non si trovi, come pur troppo oggi avviene, in contraddizione coll'obbligo di istruirli.

Ora mi permetta il Senato anche brevi parole ed ho finito. Con questa legge noi abbiamo proclamato la penalità che punisce i padri ribelli ai principî della legge; ma essa tornerà in gran parte vana nelle sue applicazioni se non cercheremo di rimuovere le ragioni complessive che hanno allontanati i fanciulli dalla scuola.

Per rimuovere codeste ragioni bisogna conoscerle, bisogna sviscerarle.

Per conoscerle e sviscerarle senza preoccupazione e senza prevenzione, è necessaria una severa, una minuta inchiesta.

L'altro ramo del Parlamento ha votato per propria iniziativa molte inchieste parlamentari, alle quali noi ci siamo sempre associati.

Votando un'inchiesta sull'istruzione elementare, il Senato risponderebbe degnamente a quelle preoccupazioni del paese che ho avuto l'onore di svolgere oggi modestamente in questo recinto.

Il paese desidera che si separi la *zizzania* dal *grano*; il paese desidera la conciliazione

e non la guerra, la pacificazione e non l'agitazione; egli si associa al grido che erompe spontaneo, eloquente dal labbro dell'onorevole signor Ministro: *Scuole, scuole e scuole*, ma ad un patto, che in queste scuole non solo si istruiscano, si illuminino gli intelletti dei fanciulli, ma se ne purifichino, se ne armonizzino i cuori.

È questo il solo mezzo pratico per allontanare dal nostro caro paese quei pericoli sociali che turbano, devastano miseramente le nazioni vicine; è questo il solo mezzo pratico per ottenere che i nostri figliuoli consolidino nell'avvenire le vittorie che noi abbiamo ottenute nel passato con tanti sacrifici, e che furono (giova pur dirlo con orgoglio) sempre le vittorie della libertà, della giustizia e dell'ordine.

PRESIDENTE. La discussione del presente progetto di legge sarà continuata nella seduta di domani. Si compiacciano i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio dei voti, riguardo al progetto di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona.

Prego poi i signori Senatori di rimanere nell'aula perchè dopo si voterà a scrutinio segreto l'altro progetto di legge di assoluta urgenza: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.

Risultato della votazione del progetto di legge relativo a modificazioni alla dotazione della Corona.

Votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Ora si farà l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ecco il risultato della votazione sul progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sul-

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1877

l'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie.

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:  
 Obbligo dell'istruzione elementare (*Seguito*);  
 Bonificazione dell'Agro Romano;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia;

Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali;

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608;

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini;

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova;

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino.

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua;

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e macchinismo addetti al teatro di San Carlo in Napoli;

Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo China con le Società Rubattino e Florio;

Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).